

Altre parti nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), Guinot

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2017 nella causa T-179/16, EU:T:2017:445;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; e
- riservare le spese; in subordine, condannare l'Ufficio alle spese della ricorrente relative sia al procedimento d'impugnazione sia a quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e l'argomento da essa sviluppato dinanzi al medesimo e ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Impugnazione proposta il 30 agosto 2017 dalla L'Oréal avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 26 giugno 2017, causa T-180/16, Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-523/17 P)

(2017/C 424/26)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: L'Oréal (rappresentanti: T. de Haan e P. Péters, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 26 giugno 2017 nella causa T-180/16, EU:T:2017:451;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell'Unione europea; e
- riservare le spese; in subordine, condannare l'Ufficio alle spese della ricorrente relative sia al procedimento d'impugnazione sia a quello di primo grado.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che il Tribunale ha snaturato i fatti e l'argomento da essa sviluppato dinanzi al medesimo, e ha violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).